

STATUTO SOCIETA' " LEVERANO FARMACIA COMUNALE S.r.l."
Denominazione — Sede — Durata

Art.1 — Denominazione

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "LEVERANO Farmacia comunale S.r.l."

Art. 2 — Soci

Possono far parte della Società, oltre all'ente Comune di Leverano, persone fisiche, società di persone o società cooperative a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di idoneità previsti e nel rispetto della L. 362 del 08.11.1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 — Sede

La Società ha sede legale nel Comune di Leverano all'indirizzo risultante al registro delle Imprese.

Art. 4 — Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2045 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

Art. 5 — Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione della Farmacia di cui è titolare il Comune di Leverano.

Nella gestione della farmacia la Società può commercializzare e distribuire tutti i prodotti generalmente oggetto del servizio farmaceutico.

A titolo meramente esemplificativo , si riportano specialità medicinali, prodotti galenici, dispositivi e presidi medico chirurgici, articoli sanitari ed ogni altro prodotto affine, medicinali omeopatici , alimenti per l'infanzia e dietetici speciali , alimenti ed integratori alimentari , alimenti funzionali , prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti parafarmaceutici e dietetici, prodotti di cosmesi e dermocosmesi, nonché prodotti per la cura del corpo ed il benessere, la salute e l'igiene della persona ed ogni altro prodotto analogo od affine a quelli sopraindicati.

La Società può altresì erogare ogni prestazione e servizio consentito , quali ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazione mediche e salutistiche e la relativa refertazione, la rivendita, diffusione o distribuzione in altra forma di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico , il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali nonché ogni altro servizio sanitario o parasanitario a favore degli utenti del servizio farmaceutico.

Può, inoltre, svolgere tutti gli altri servizi , attività o prestazioni consentite o comunque poste a carico delle farmacie dalla legge o dalle norme convenzionali. La società ha inoltre ad oggetto la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale, di organizzazione e prestazione, anche in proprio, di servizi di informazione , formazione ed aggiornamento professionale, anche mediante convegni, corsi, master e simili, a

favore dell'utenza nonché di imprese, persone giuridiche ed altri enti anche pubblici operanti nel settore sanitario.

Le attività e i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti , fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza , e mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo.

La Società può, inoltre, compiere , direttamente o indirettamente, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attività ed i divieti previsti dalla legge, ogni altra operazione od attività consentita di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od anche solo utile od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 6 — Capitale sociale

Il capitale sociale è determinato in € 200.000,00 (duecentomila/00) ed è diviso in 100 quote di importo unitario pari a € 2.000,00(duemila/00).

Art. 7 — Le quote

Le quote sociali sono sottoscritte così come segue:

- Per il 51% dal Comune di Leverano;**
- Per il 49% dall'unico socio di minoranza, individuato tra i soggetti di cui all'art.2.**

Le quote dell'unico socio di minoranza sono trasferibili ai sensi di legge.

Il socio di minoranza che intende cedere, in tutto o in parte, le quote sociali dovrà darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con R.R. all'Amministratore Unico , il quale, nel termine di trenta giorni, deve informare il socio di maggioranza affinché questi possa esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alle quote possedute.

Il diritto di prelazione va esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione.

Le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto, potranno essere cedute secondo le prescrizioni di legge.

Il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale è comunque subordinato al mero gradimento dell'assemblea dei soci della società che delibererà con il consenso dei soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale.

Nel caso in cui il socio privato intenda vendere o comunque trasferire la propria partecipazione, il cessionario, individuato sulla base delle procedure disposte dalle norme tempo per tempo vigenti, deve possedere i requisiti di capacità giuridica, patrimoniale ed economica previsti dalla procedura ad evidenza pubblica effettuata dal Comune di Leverano per la scelta del socio di minoranza.

Art. 8 — Finanziamento dei soci

I finanziamenti concessi dai soci alla Società sono a titolo gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c. e sono, quindi, infruttiferi di interessi.

Art. 9 — Assemblea dei soci e le deliberazioni

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese nel rispetto di quanto previsto dal C.C. e dalle norme in vigore.

Esse debbono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

Art. 10 — Convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da inviare ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 8 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza dell'Assemblea ordinaria e almeno quindici giorni liberi prima dell'adunanza dell'Assemblea straordinaria.

Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, ai sensi di quanto previsto dal codice civile.

In mancanza di tali formalità, l'Assemblea può validamente riunirsi quando sia rappresentato l'intero capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni in presenza di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta si reputi necessario ed opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da uno dei soci.

Art. 11 — Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ad una quantità di voti pari alla quota di capitale sociale posseduta.

Art. 12 — Rappresentanza

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta da altra persona, fermi i limiti ed i divieti di cui all'art. 2372 c.c. . Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

Art. 13 — Presidente e segretario dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Art.14 — Quorum assembleari

L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano secondo quanto previsto dall'art. 2368 del c.c.

Art. 15 — Amministratore unico

La Società è amministrata da Unico Amministratore e sarà nominato per la prima volta nell'atto costitutivo sulla base dell'atto di indirizzo formulato dal Consiglio Comunale con apposita delibera. L'Amministrazione della società può essere affidata anche a soggetto non socio della società. Non può ricoprire la carica di amministratore della società colui che si trovi in situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del c.c. e che: abbia riportato condanne penali, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o per contravvenzione a pena definitiva o per reati tributari; sia sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza. L'amministratore deve essere di indiscussa probità e deve essere scelto fra persone che abbiano provata competenza professionale, per gli studi compiuti e/o per le funzioni dirigenziali o gli incarichi professionali svolti. L'amministratore sarà tenuto ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c.

Art. 16 — Durata della carica

L'Amministratore Unico dura in carica per anni 3 ed può essere rieleggibile dall'Assemblea dei Soci.

Art. 17 — Ordinaria Amministrazione

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della Società.

Rientrano nell'Amministrazione ordinaria : la gestione ordinaria, la rappresentanza dell'azienda nei confronti dei terzi, la sottoscrizione dei contratti di affitto, leasing, di acquisto arredi, mobili, attrezzature, apparecchiature e quanto altro occorre per il buon funzionamento dell'impresa, compreso i contratti di servizi, la presentazione di richieste di affidamenti bancari agli istituti di credito, il loro utilizzo ivi inclusa la facoltà di emettere assegni nei limiti degli scoperti di conto accordati, la compravendita di beni mobili registrati, la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, la facoltà di nominare procuratori ad negocia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 18 – Straordinaria amministrazione

L'Amministrazione straordinaria è tassativamente riservata all'Assemblea ordinaria dei soci la quale delibera ai sensi del precedente articolo 14.

Art. 19 – Compenso dell'Amministratore unico

All'Amministratore Unico spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio un compenso annuo stabilito dall'Assemblea dei soci che dovrà tenere conto delle linee dettate nella relazione programmatica e di bilancio approvata dal Consiglio Comunale di Leverano.

Art. 20 – Nomina del Direttore tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.362 dell'8.11.1991, la direzione della farmacia gestita dalla società è affidata al socio privato, che ne è il responsabile e direttore tecnico. Verrà sottoscritto un contratto di lavoro tra la società ed il socio con qualifica di direttore della farmacia di durata pari alla durata della società

Nel caso in cui per qualunque motivo il socio privato perda la qualifica di socio il contratto di lavoro fra la società e il direttore della farmacia si dovrà intendere automaticamente risolto ovvero privo di ogni efficacia. Il contratto di lavoro con il direttore dovrà prevedere espressamente tale previsione di risoluzione automatica.

Il Direttore tecnico non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti né esercitare attività concorrente per conto propri o terzi né assumere la qualità di direttore tecnico di altra farmacia.

Art. 21 – Poteri del Direttore della farmacia

Di là da quelli espressamente previsti dalla legge, al direttore della farmacia , in relazione all'incarico conferitogli, sono attribuiti i seguenti poteri da parte dell'Assemblea dei soci:

assunzione e licenziamento del/i farmacista/i collaboratore/i;

assunzione e licenziamento altri dipendenti;

conferimento e revoca di incarichi a lavoratori autonomi occasionali e non.

Art. 22 – Sostituzione

Il direttore della farmacia può essere sostituito solo nei casi previsti dall'art.11 della L. 02.04.1968, n. 475 , come modificato dall'art. 11 della L. 8.11.1991 , n. 362.

Art. 23 – Poteri dei soci

Ciascun socio può chiedere all'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche attraverso persona appositamente delegata, purché libero professionista e quindi tenuta al rispetto del segreto professionale, i libri della società.

Ciascun socio ha inoltre il diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione da parte di soggetti aventi i requisiti indicati nella prima parte del presente articolo.

Art. 24 – Nomina e compenso del Revisore Unico

Il revisore unico viene nominato nei casi previsti dal Codice civile oppure a seguito di delibera dell'Assemblea.

Esso è composto da n. 1(uno) membro effettivo e n. 1(uno) supplente, con la qualifica di "revisori contabili" e dura in carica tre anni.

E' rieleggibile una sola volta.

Spetta al Comune e per esso al Sindaco che rappresenta l'Ente all'interno della Società (in qualità di socio) nominare il revisore unico ai sensi dell'art. 50 del TUEL 267/2000.

Il compenso da corrispondere al revisore Unico viene fissato dall'Assemblea al momento della nomina , entro i limiti previsti dalle vigenti tariffe professionali.

Per quanto non previsto si fa espressamente rinvio alle norme del c.c. , articoli 2397 e seguenti.

Art. 25 — esercizi sociali, bilancio, utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

L'assemblea, fatti salvi gli accantonamenti obbligatori a riserva, delibera sulla destinazione dell'utile e può altresì deliberare la formazione e l'incremento di ulteriori riserve.

Il diritto dei soci alla percezione dei dividendi non riscossi si prescrive decorsi cinque anni dal momento in cui diventano esigibili e in tal caso saranno assegnati al fondo di riserva.

Art. 26 — scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Quando la maggioranza prevista dalla legge non venga raggiunta, tale nomina verrà fatta con decreto del presidente del tribunale di competenza, su istanza dei soci.

Art. 27 — Domicilio dei soci

Nei rapporti con la società il domicilio dei soci a tutti gli effetti di legge è quello risultante dal libro soci.

Art. 28 — Libri, scritture e documenti sociali

Salvo che consti uno specifico ed espresso divieto previsto dalla legge, tutti i libri, i documenti e le scritture, anche contabili, della Società possono, a tutti gli effetti di legge, essere formati, trasmessi, pubblicati e conservati mediante documento informatico e sottoscritti con firma digitale, nonché in ogni altra forma e con ogni altra tecnologia consentita dall'ordinamento.

Art. 29 — Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge vigenti.